



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA

SEZIONE I CIVILE

N.37-1/2026 Reg. PU.

N. 20/2026 Reg. Sent.

N. 29/2026 Reg. Rep.

Comunicazione sentenza di
apertura liquidazione
giudiziale

Ai sensi dell'art. 40 e 45 comma 2 del CCI (D.LGS. 12/01/2019 n.14 e successive modifiche ed integrazioni), si comunica che il Tribunale di Reggio Calabria, ha emesso la seguente

SENTENZA

avente a oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale della " **IMPRESA COSTRUZIONI LABATE FRANCESCO DI ANNALISA LABATE & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO**" (cod. fisc: 01169030804) e dei soci illimitatamente responsabili;

(Omissis)

DICHIARA

L'apertura della liquidazione giudiziale di "IMPRESA COSTRUZIONI LABATE FRANCESCO DI ANNALISA LABATE & C. SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO " cod. fisc: 01169030804 nonché nei confronti dei soci illimitatamente responsabili

- Labate Francesco, nato a Reggio Calabria il 10 gennaio 1938, C.F. LBTFNC38A10H224J;
- Labate Annalisa, nata a Reggio Calabria il 3 novembre 1968, C.F. LBTNLS68S43H224T;
- Labate Lorenzo, nato a Reggio Calabria l'11 ottobre 1966, C.F. LBTLNZ66R11H224Y;
- Labate Francesca, nata a Reggio Calabria il 16 luglio 1976, C.F. LBTFNC76L56H224M.

NOMINA Giudice delegato il dott. Stefano Cantone;

NOMINA 1) curatore l'avv. Rosina Serranò, professionista che ha i requisiti di cui al novellato art. 358 cci onerandolo di far pervenire alla cancelleria entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina la propria accettazione (cfr. art. 126 CCII);

2) ordina al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se non già eseguito a norma dell'art. 39 cci;

3) fissa l'udienza per l'esame dello stato passivo in data **08.12.2026. ore 11.00:**

4) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di insinuazione ai sensi dell'art. 201 cci;

(Omissis)

9) ordina ai sensi dell'art. 49, comma 4, la comunicazione e la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'art. 45 codice della crisi.

Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio della I sezione civile il 06/07/2026

Il Giudice Estensore

Dott. Stefano Cantone

Il Presidente

Dott. Liborio FazziSI PRENOTI

A DEBITO (art.146 d.p.r. 115/2002 e 59 d.p.r. 131/1986)

Depositato in Cancelleria telematicamente il 06/07/2026

Per estratto conforme per uso di notifica, f.to digitalmente.

Reggio Calabria, 06/07/2026



